



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da ora in poi Codice) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Sommario

Art. 1 - Campo di applicazione	2
Titolo 1 - Costituzione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. Principi	2
Art. 2 - Quantificazione del fondo incentivante	2
Art. 3 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	2
Art. 4 - Suddivisione in lotti.....	3
Art. 5 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti.....	3
Art. 6 - Destinazione del fondo	3
Art. 7 – Destinatari	3
Art. 8 – Costituzione gruppo di lavoro	4
Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	5
Art. 10 – Centrali di committenza	5
Titolo 2 - Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche- ambito lavori - (materia di contrattazione decentrata integrativa)	5
Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante per funzioni tecniche - lavori.....	5
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	5
Titolo 3 – Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche nell'ambito servizi e forniture (materia di contrattazione decentrata integrativa)	6
Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante per funzioni tecniche - servizi e forniture	6
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
Titolo 4 - Principi per la valutazione e attribuzione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture (materia di contrattazione decentrata).....	7
Art. 15 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
Art. 16 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento	7
Art. 17 - Funzioni articolate e singole	8
Titolo 5 – Norme comuni	8
Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Art. 19 - Conclusione di singole operazioni	8
Art. 20 - Procedura di liquidazione e limiti	9
Art. 21 - Informazione e confronto	10
Art. 22 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	10



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure a partire dalla data di entrata in vigore del Codice, D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, rispetto all'individuazione delle funzioni tecniche incentivabili.
2. Per la validità degli atti e dei provvedimenti adottati si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice.
3. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento purché a tale data:
 - a) siano accantonati gli importi a bilancio;
 - b) siano individuabili formalmente i soggetti a cui sono assegnate le funzioni tecniche.

Titolo 1 - Costituzione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. Principi

Art. 2 - Quantificazione del fondo incentivante

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, modulata sull'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

Art. 3 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Restano comunque esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
 - a) le opere, i lavori, le forniture e i servizi non previsti rispettivamente nel Programma Triennale e annuale dei lavori pubblici e nel Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi
 - b) le opere, i lavori, le forniture e i servizi per i quali, seppur programmati non viene avviata la procedura di affidamento e quindi non vi è stata gara
 - c) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) tutti i lavori, servizi e forniture affidati direttamente senza previo espletamento di una procedura comparativa, gli affidamenti diretti e i lavori in amministrazione diretta
 - e) gli acquisti di beni e servizi per cui non è previsto il direttore dell'esecuzione (inferiore ad € 500.000 o privi di particolare complessità). Per gli appalti relativi a servizi e forniture le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.lgs 50/2016 danno titolo alla corresponsione degli incentivi solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle linee guida ANAC 3/2016 p.to 10.
 - f) le manutenzioni ordinarie che non prevedono le attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto e/o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai documenti di gara.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- g) gli acquisti attraverso le adesioni a convenzioni CONSIP o altro soggetto aggregatore, per i quali non è stata svolta alcuna procedura di gara
- h) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice
- i) altre esclusioni di legge.

Art. 4 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 5 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le modifiche e le varianti non conformi all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le modifiche e le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

2. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle modifiche e varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni imputabili che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Art. 6 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, iva esclusa.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto ed è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

5. Il fondo è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

6. Nell'atto di costituzione del fondo il dirigente competente attesta i requisiti per la sua costituzione, in applicazione delle disposizioni normative e del presente regolamento.

Art. 7 – Destinatari

1. Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2019 sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- responsabile unico del procedimento (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la valutazione della progettazione
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture;
 - soggetti incaricati del collaudo statico ove necessario;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti
2. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al personale delle Centrali Uniche di Committenza per le sole funzioni svolte, nel rispetto degli accordi convenzionali.
3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a professionisti esterni all'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti mediante apposito atto di competenza del dirigente, incrementano la quota del 20% di cui all'art. 113 comma 4 del Codice.

Art. 8 – Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente competente, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando l'individuazione dei lavori, opere o forniture e servizi cui si fa riferimento, l'importo a base di gara, il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita a ciascuno dei dipendenti incaricati, la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, le attività svolte da professionisti esterni, dirigenti o affidate alla Centrale Unica di Committenza.
2. L'individuazione del gruppo di lavoro si conforma al principio di valorizzazione delle competenze e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal dirigente competente, anche su proposta dal RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti. Il provvedimento di modifica viene assunto dal dirigente competente e trasmesso all'U.O. Organizzazione e Gestione del Personale.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
7. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere funzioni siano affidate completamente al personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima del 40% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 10 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in base agli accordi convenzionali e nei limiti di legge.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Titolo 2 - Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche- ambito lavori - (materia di contrattazione decentrata integrativa)

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante per funzioni tecniche - lavori

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara, iva esclusa.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50 /2016 è così graduata in scaglioni in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - a) Fino € 1.000.000,00, tenendo conto delle esclusioni di cui all'art. 3: 2,00 % di cui 1,60% al fondo incentivi;
 - b) Da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00: 1,80 % di cui 1,44% al fondo incentivi;
 - c) Oltre € 5.000.000,01: 1,40 % di cui 1,12% al fondo incentivi;
3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
 - a) Interventi di manutenzione ordinaria non esclusi ai sensi dell'art. 3: 1% di cui 0,80% al fondo incentivi;

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra le diverse funzioni del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Funzione	Quota
Responsabile unico del procedimento	30,00-%
Programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture	2,5 %
Verifica preventiva della progettazione - art. 26 del Codice	2,5 %
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	25,00 %
Fase di esecuzione: direzione lavori (art. 101) e Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6). La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	40,00 %

2. Ai collaboratori tecnici e amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non inferiore al 10% e non superiore al 40% della corrispondente aliquota di ciascuna funzione. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Titolo 3 – Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche nell'ambito servizi e forniture (materia di contrattazione decentrata integrativa)

Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante per funzioni tecniche - servizi e forniture

1. Ai fini della graduazione del fondo per servizi e forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara, iva esclusa.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50 /2016 è così graduata in scaglioni in ragione della complessità dei servizi o forniture da acquisire:

- Fino € 1.000.000,00, tenendo conto delle esclusioni di cui all'art. 3: 2,00 % di cui 1,60% al fondo incentivi;
- Da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00: 1,80 % di cui 1,44% al fondo incentivi;
- Oltre € 5.000.000,01: 1,40 % di cui 1,12% al fondo incentivi;

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Funzione	Quota
Responsabile unico del procedimento	30,00 %
Programmazione della spesa per servizi e forniture	5,00 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25,00 %
Fase di esecuzione: direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	40,00 %

2. Ai collaboratori tecnici e amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non inferiore al 10% e non superiore al 40% della corrispondente aliquota di ciascuna funzione. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Titolo 4 - Principi per la valutazione e attribuzione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture (materia di contrattazione decentrata)

Art. 15 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Il mancato avvio dei lavori e dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate per le attività svolte in rapporto al totale delle attività previste. Non spetta alcun compenso qualora il mancato avvio dei lavori e dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture siano dipese dall'attività del RUP e dei suoi collaboratori.

Art. 16 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite agli articoli precedenti. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo indipendente di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 17 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al dirigente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Titolo 5 – Norme comuni

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. In caso di mancato rispetto dei termini relativi all'espletamento delle attività assegnate per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, verranno applicate le seguenti penalità, riducendo l'ammontare del fondo incentivante per le funzioni tecniche:

- ritardo fino al 20% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 10% della quota relativa alla singola prestazione;
- ritardo dal 21% e fino al 40% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 20% della quota relativa alla singola prestazione;
- ritardo dal 41% e fino al 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 30% della quota relativa alla singola prestazione.
- ritardo oltre il 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 75%.

2. Qualora si verificassero, per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, incrementi dei costi previsti nel quadro economico di progetto, si applicano le riduzioni in analogia agli scaglioni di cui al comma precedente.

3. Qualora si verificassero, per cause ascrivibili al personale incaricato, incrementi sia dei tempi che dei costi previsti nel quadro economico di progetto, saranno sommate entrambe le penalità relative all'aumento di tempi e costi, ciascuna calcolata sull'importo complessivo dell'incentivo per ciascuna funzione.

4. Nei casi di cui al presente articolo il dirigente contesta, per iscritto, i ritardi o gli errori e valuta le giustificazioni addotte dai lavoratori prima di adottare l'atto di accertamento delle funzioni svolte.

Art. 19 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per l'attività di progettazione, con l'approvazione della progettazione da parte dell'organo competente;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- d) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- e) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e relativa rendicontazione;
- f) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- h) per le verifiche di conformità con l'emissione dello stesso documento di verifica di conformità della regolare esecuzione del servizio/fornitura, comprensivo dell'attestazione di eventuali economie;
- i) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo tecnico e amministrativo finale, comprensivo dell'eventuale accatastamento e l'attestazione di eventuali economie.

Art. 20 - Procedura di liquidazione e limiti

1. La liquidazione del compenso è effettuata annualmente dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alla conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 19 ed alle funzioni svolte e previa acquisizione da parte dell'U.O. Organizzazione e Gestione dell'attestazione del limite annuo individuale.

2. Il dirigente, previa verifica di eventuali errori o ritardi, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 4, effettua la valutazione delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura e liquida i compensi corrispondenti alle attività svolte nell'anno precedente.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

4. L'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche è comunque disposta con riferimento al principio di competenza quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, liquidate nei limiti di cui al comma precedente.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispose una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- importo incentivo iniziale
- variazioni per modifiche o varianti
- tipo di attività prevista e svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

7. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma 3, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 21 - Informazione e confronto

1. L'Ente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. Dovendo tali risorse transitare dal Fondo risorse decentrate (parte variabile) le stesse saranno erogate secondo quanto definito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 22 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. Gli importi a valere sul totale del fondo per il trattamento accessorio per le annualità economiche per le quali è già stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo sono liquidabili nel limite previsto nei medesimi accordi.